

Tratto da “Calcio Illustrato” di febbraio 2014 rubrica **NORME E GIUSTIZIA SPORTIVA**  
di Mattia Grassani - 14.02.2014

## **Tesseramento multiplo il vademecum**

Giocatore per un club e mister (o dirigente) per un altro? Un approfondimento dedicato alle norme che disciplinano il tesseramento multiplo, per non incorrere in spiacevoli procedimenti disciplinari.

A grande richiesta, visto l'acceso e costruttivo dibattito che si è generato tra gli addetti ai lavori, Comitati e Delegazioni a seguito dell'articolo pubblicato sul numero di dicembre 2013, frutto di numerosissime mail e richieste di precisazioni o chiarimenti, torniamo volentieri sull'argomento del tesseramento multiplo, seppur affrontato a più ampio raggio rispetto a quello del n. 147, riguardante il solo ruolo giocatore/allenatore.

### **PROBLEMATICA GENERALE**

Come già segnalato, molto spesso, in ambito dilettantistico e **principalmente nelle categorie inferiori** dei Campionati organizzati dalla L.N.D., si verificano fattispecie in cui un unico soggetto ricopre un doppio incarico, **assumendo la veste di calciatore per un club e di dirigente o allenatore per un altro**. Sono frequenti, ad esempio, i dirigenti o gli allenatori di settore giovanile che si dilettano anche come calciatori nel calcio a 5 o nel calcio a 11, magari in campionati meno impegnativi.

Altrettanto spesso, quelle che possono apparire scelte pienamente consentite dalle carte federali, in considerazione soprattutto del contesto amatoriale in cui spesso una – talvolta entrambe – le attività sono svolte, nascondono **insidie regolamentari che possono dar luogo a procedimenti disciplinari a carico delle persone fisiche e delle società coinvolte**, tali da incidere in maniera significativa sulle sorti della stagione sportiva. Nel presente contributo, quindi, proprio al fine fare ulteriore chiarezza sul delicato e complesso argomento, analizzeremo **le norme che disciplinano le incompatibilità nel tesseramento, le difficoltà operative nella gestione di tali situazioni, le conseguenze che ne derivano e la giurisprudenza di settore** che, come vedremo, non appare ancora univoca.

### **LE DIFFICOLTA' OPERATIVE**

**Il rischio di incorrere in errori** più o meno marchiani, formalizzando un tesseramento 'viziato' da incompatibilità **non è trascurabile**: se, infatti, per i calciatori, il sistema intranet relativo ai tesseramenti in ambito LND impedisce di vincolare un soggetto già legato ad altro sodalizio come giocatore, o, allo stesso modo, presso il Settore Tecnico FIGC, e questo grazie al database ove poter verificare la posizione di un iscritto, non esiste un tabulato dei dirigenti di società dilettantistiche di agevole consultazione. Ciò impedisce alle società di disporre di uno strumento di verifica certo, dovendosi, nella maggior parte dei casi, affidare alla memoria dei propri tesserati. Un altro aspetto che rende piuttosto insidioso il terreno, in siffatto contesto, è costituito dal fatto che, in ambito dilettantistico, **il tesseramento dei calciatori è considerato efficace dal momento della spedizione del plico raccomandato contenente la relativa documentazione**, per cui non sussiste una verifica preventiva del Dipartimento, Comitato o Delegazione competenti che, soltanto successivamente all'impiego dell'atleta, sono in grado di esprimere il diniego al tesseramento o l'annullamento dello stesso per sussistenza di una causa di incompatibilità.

Pertanto, nella quasi totalità della casistica esaminata, ci si trova in presenza di **irregolarità di tesseramento** senza che sussista alcuna reale negligenza da parte della società, la quale, in tali situazioni, non può che **dimostrare la propria buona fede e l'affidamento incolpevole** derivato dall'adozione di tutti gli accorgimenti possibili per verificare la correttezza della posizione del calciatore. Aspetti, questi, come vedremo, molto importanti nella fase contenziosa-disciplinare.

## LE CONSEGUENZE

**Un tesseramento viziato da cause di incompatibilità deve considerarsi irregolare.** Proprio in considerazione della ragione dell'irregolarità (incompatibilità con altra qualifica già posseduta), qualora questa venga accertata, **è naturalmente fatto salvo il tesseramento più datato**, mentre il secondo vincolo, assunto successivamente, viene colpito da nullità ex tunc. Resta da capire, ora, quali sono le sanzioni che le persone fisiche e le società coinvolte in detta violazione possono subire in caso di accertamento di responsabilità.

Ferma l'irrogazione dell'inibizione a carico del soggetto responsabile del 'doppio tesseramento', differenti, invece, sono le conseguenze per le società.

Qualora, infatti, il tesseramento successivo – quindi incompatibile con la posizione esistente – sia quello da calciatore, è pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui **l'utilizzo di giocatori privi di titolo a scendere in campo determina l'irrogazione della sanzione della perdita della gara**, purché il reclamo venga presentato nei termini regolamentari (entro 7 giorni dalla partita per i Campionati regionali e provinciali, 3 giorni per i Campionati nazionali della L.N.D., con obbligo di preannuncio entro le 24 ore). Nel caso in cui i predetti termini siano decorsi, il risultato della gara è intangibile, ma la società ed i tesserati restano esposti all'elevazione, nei propri confronti, di atto di deferimento da parte della Procura Federale.

In questi casi, viene contestato dall'organo requirente l'impiego di calciatori in posizione irregolare in una o più gare, ed **il dibattimento si svolge avanti alla Commissione Disciplinare territoriale** (o nazionale in caso di club partecipanti a campionati nazionali).

Qualora, invece, il tesseramento successivo, in ordine cronologico, sia quello da allenatore o dirigente, siffatta irregolarità non è idonea ad inficiare la regolarità della gara, per cui la società è destinata a subire **una pena pecuniaria**, senza penalizzazione di punti in classifica.

## LE SANZIONI ED I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Come detto, le irregolarità maggiormente rilevanti sono quelle in virtù delle quali il tesseramento da calciatore venga dichiarato nullo in quanto affetto da vizio di incompatibilità con un vincolo, ad altro titolo, preesistente in capo allo stesso soggetto ma con diverso club. Detto del caso in cui intervenga un reclamo in ordine alla regolarità della gara, per cui esiste una sanzione tipica, prevista dall'art. 19, comma 5, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, **diversa situazione si verifica per i procedimenti radicati su deferimento**, che costituiscono la grande maggioranza delle fattispecie, che peraltro espongono a rischi significativi i club, riguardando spesso numerose partite disputate con atleti in posizione irregolare.

L'impostazione di massima della Procura Federale, in questi casi, prevede la richiesta di un punto di penalizzazione per ogni gara disputata dal calciatore il cui tesseramento sia dichiarato irregolare, inizialmente ritenuta corretta dagli organi giudicanti.

Tuttavia, da tre-quattro anni, l'indirizzo giurisprudenziale è mutato, andando a mitigarsi sempre maggiormente l'atteggiamento nei confronti dei club laddove si riesca a dimostrare la buona fede e l'affidamento incolpevole maturati per le ragioni già esposte in precedenza.

Meritevole di menzione, sul punto, appare la decisione, adottata nel 2011 (deferimento ASD Noto), relativa all'impiego, in posizione irregolare, di un calciatore per 13 gare (seppure in un caso diverso dall'incompatibilità), con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ritenne congrua la sanzione della penalizzazione di 7 punti **'escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell'automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare'**.

Ancor più calzante, sotto il profilo ermeneutico, e di assoluta rilevanza quanto all'estensore (il Prof. Massimo Coccia, Vice Commissario Straordinario della F.I.G.C. al tempo delle riforme normative), la decisione adottata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, con lodo 28 ottobre 2010 (SS Vigor Cisterna / FIGC), nella quale si individuano i criteri da applicare nella valutazione della responsabilità dei deferiti: 'l'Arbitro Unico non condivide pienamente la posizione espressa in udienza dalla FIGC, secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione.

Posto che – sine dubio – tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, l'Arbitro Unico ritiene che, in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, **possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell'ammenda** – prevista come minimo edittale dall'art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze:

- a) **la comprovata buona fede della società responsabile della violazione;**
- b) **la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell'irregolarità del tesseramento;**
- c) **una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie);**
- d) **la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata** (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi).

D'altronde, de iure condendo, resta sempre aperta la possibilità per la FIGC di modifica del testo dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. prevedendo uno o più punti di penalizzazione come minimo edittale. L'Arbitro Unico ritiene, infine, che per rendere congrua e proporzionata, e concretamente afflittiva, la sanzione complessivamente irrogata alla S.S.D. Vigor Cisterna, l'importo dell'ammenda debba essere determinato **in Euro 1.000 (mille/00) anziché in Euro 300 (trecento/00)**" (Cfr. lodo 28 ottobre 2010 Vigor Cisterna / F.I.G.C., nonché lodo 15 maggio 2009 F.C. San Marco / F.I.G.C.; ma anche lodo 13 maggio 2009 S.S.D. Fondi / F.I.G.C., ove si legge che "si reputa che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della Fondi, oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla

violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all'esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere annullata tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente accompagnatore)".

Siffatte pronunce, integrando veri e propri leading cases sull'argomento, sono state tenute in considerazione anche dai giudici federali che, ad esempio, in un caso emblematico rispetto alla fattispecie trattata nel presente contributo (calciatore di Eccellenza con preesistente tesseramento come dirigente da una società di settore giovanile), hanno sostenuto che 'passando all'esame del merito dei ricorsi, occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, 'in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo'.

Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società 'in quanto – si cita testualmente – **gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale**' (si noti al riguardo che l'Ambrosi era stato svincolato dalla società ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli supplementari). In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 comma 6 CGS'.

## CONCLUSIONI

In conclusione, ogniqualvolta le società si apprestano ad operare un tesseramento, **sono tenute a porre in essere una serie di verifiche preliminari**, specie quando si tratta di calciatori, che, addirittura, spesso non risultano sufficienti a fugare ogni dubbio e rischio in ordine a possibili incompatibilità esistenti in capo all'atleta. E' per tale motivo che, in dette occasioni, occorre impiegare la massima diligenza possibile, per dimostrare, in caso di giudizio disciplinare, la buona fede e l'affidamento incolpevole maturato. In ogni caso, è auspicabile l'introduzione, in ambito dilettantistico, come già accaduto per gli atleti, di **un database consultabile dalle società mediante il sistema telematico**, recante l'indicazione anche di tutti i soggetti tesserati come dirigenti dai club Lnd.

FOCUS SU > **Le norme**



## 1 CALCIATORE ALLENATORE

Come ampiamente spiegato nel numero di dicembre 2013, In linea di principio, gli allenatori, anche di settore giovanile o di calcio a cinque, **non possono tesserarsi quali calciatori.**

L'art. 40 delle NOIF prevede l'incompatibilità assoluta, senza che siano ammesse deroghe, tra l'iscrizione nell'elenco degli allenatori professionisti (tanto di prima quanto di seconda categoria), a prescindere dalla categoria del club per cui si presta attività, ed il tesseramento come calciatore. Per tale ragione, **la sola iscrizione negli albi professionistici tenuti presso il Settore Tecnico determina la decadenza del tesseramento come atleta.**

Il secondo comma della medesima disposizione, invece, delinea **una disciplina più elastica per gli allenatori dilettanti** (iscritti all'elenco degli allenatori di base o dilettanti), consentendo **il tesseramento contestuale come tecnico e come calciatore per la stessa società**, così 'aprendo' alla figura di 'allenatore-giocatore' tanto diffusa nelle categorie inferiori. Non è possibile, quindi, ad esempio, per un allenatore di una squadra di esordienti provinciali partecipare, come atleta, al campionato di terza categoria o di calcio a cinque in favore di altra compagine.

## 2 DIRIGENTE CALCIATORE

L'art. 21 delle NOIF (pedissequamente ripreso dall'art. 22 con riferimento ai collaboratori) dispone, al comma 4, che "i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore **in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico**". Pertanto, l'incompatibilità dei ruoli di giocatore e dirigente (o collaboratore) è prevista come assoluta (senza possibilità di deroghe) nel caso in cui **le due diverse società appartengano a società della stessa Lega o una sia impegnata esclusivamente in attività giovanile.** In altre parole, un atleta che, per diletto, svolge attività di calcio a 5, non può svolgere il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, ad esempio, nella differente società giovanile di appartenenza del figlio.



## 3 DIRIGENTE ALLENATORE



Anche sotto questo profilo, non vi è molto spazio per chi intenda ricoprire contemporaneamente i due ruoli: in primo luogo perché, come appena spiegato, l'art. 21 NOIF pone il medesimo divieto riservato ai calciatori, mentre, in secondo luogo, in considerazione del tenore dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, secondo cui 'i Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico **domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.** La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società

per la quale espleta attività di Tecnico'. Pertanto, il tecnico che intenda tesserarsi come dirigente per la stessa società è autorizzato a farlo, mentre, qualora intenda svolgere mansioni diverse da quelle di allenatore, deve, preliminarmente, sospendersi dall'albo di appartenenza.